ORIGINALE

unione comuni
della bassa Romagna
ALFONSINE . BAGNACAVALLO . BAGNARA DI ROMAGNA . CONSELICE . COTIGNOLA
FUSIGNANO . LUGO . MASSA LOMBARDA . SANT'AGATA SUL SANTERNO

Id. n. 62808

Prot 37659 - 20/10/2011
2011/IV 3 2/163

Lugo, 19/07/2011

SETTORE ENTRATE COMUNALI

DETERMINAZIONE N. **733**

Pubblicata in elenco all'Albo pretorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

---

Oggetto: Affidamento incarico di collaborazione esterna per prestazione di contratto d'opera per la difesa in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Premesso che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 7 del 29.06.2010 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali al Dott. Paolo Fenati;

- con delibera del Consiglio dell'Unione n. 11 del 2.03.2011 è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione anno 2011, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2011/2013 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 15 del 10.03.2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2011 ed affidato al Dirigente del Settore Entrate Comunali lo stanziamento relativo al Cap. 3030UE Art. 3070 - CDR 016 - CDG 52 (Ex Cap. 6542/62);

- con la convenzione rep. n. 1 del 31/5/2008 i Comuni hanno conferito all'Unione le funzioni relative alle Entrate Comunali e nello specifico ogni competenza gestionale, disponendo che gli organi dell'Unione adottano "tutti gli atti" (ad esclusione di quelli espressamente citati sulla convenzione);

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Unione approvato con delibera di G.U. n. 36 del 20.05.2010 e successive modificazioni, che assegna le competenze gestionali ai responsabili di area/settore/servizio;

Considerato:

- che la "CEPAL – Società cooperativa agricola." con sede in Lugo (Ra), Via Lato di Mezzo n.37, C.F. 00072270390 proprietaria di immobili nel Comune di Lugo, nell'anno 2007 non provvedeva ad effettuare i versamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili in quanto riteneva che la stessa non fosse dovuta in forza

della strumentalità degli immobili all'esercizio dell'attività agricola secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del DL n. 557/1993 convertito nella Legge n. 133/1994 e successive modificazioni;

- che secondo l'interpretazione dell'Ufficio preposto, i fabbricati di proprietà della Cooperativa dovevano scontare l'ICI secondo le regole ordinarie e pertanto il Comune provvedeva ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso versamento dell'ICI relativa all'anno 2007;

- che a seguito della notifica dell'avviso la Società Cooperativa presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale e che la Commissione Tributaria ha accolto il ricorso;

- che l'Ufficio Entrate Comunali ha ritenuto opportuno ricorrere contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale in quanto non conforme alle disposizioni che regolamentano l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Ritenuto opportuno avvalersi di un incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, trattandosi di attività particolarmente complessa, e tenuto conto che la causa sarà discussa in pubblica udienza;

Dato atto che l'incarico professionale in oggetto è legato ad esigenze straordinarie ed eccezionali e si svolgerà per un periodo di tempo determinato;

Visto l'art. 7 – comma 6 – del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e richiamati gli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di incarichi e consulenze esterne, ed in particolare i contenuti del D.L. n. 112/2008 che ha ridefinito la disciplina di cui al richiamato art. 7 – comma 6 – del D. Lgs. n. 165/2001;

Richiamata, inoltre, la normativa regolamentare in materia di incarichi esterni;

Visto, in particolare, l'art. 30 – comma 10 - del vigente Regolamento di Organizzazione in base al quale "non sono soggetti alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 e dei regolamenti attuativi in materia, e gli incarichi per la difesa legale, che hanno natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6 – 7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8";

Ritenuto di individuare nell'Avv. Sergio Alvaro Trovato nato a Scicli il 21.11.1959 – C.F TRVSGL59S21I535C, Partita IVA 05503811001 – con Studio in Castel Gandolfo (ROMA) in Via dei Gigli n. 6, che ha già svolto analoghi incarichi con piena soddisfazione dell'ente, la persona dotata della necessaria professionalità ed esperienza per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto, come anche da curriculum vitae depositato agli atti, che si è reso disponibile alla rappresentanza in giudizio nelle udienze relative alle predette cause nel secondo grado di giudizio;

Considerato che l'Avv. Sergio Alvaro Trovato ha presentato, per le attività comprese nell'incarico, un preventivo di € 3.000,00 complessivi, IVA e CPA comprese, comprensive anche di tutte le spese sostenute per viaggi, alloggi, ecc., e che è stata verificata la congruità ed economicità del prezzo offerto dal professionista suddetto;

Sottolineato che l'incarico in oggetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 - comma 6 – del D. Lgs. n. 165/2001, nonché alla luce dell'interpretazione consolidata della magistratura contabile:

- è riconducibile alle attività istituzionali previste per legge;
- risponde agli obiettivi dell'Amministrazione;
- ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie ed eccezionali e, quindi, è finalizzato ad obiettivi specifici;
- riguarda prestazioni altamente qualificate che richiedono una particolare professionalità, basata su competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente;
- non coincide nel contenuto con altri incarichi già conferiti in precedenza;
- contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e prevede, in particolare, un compenso congruo e proporzionato all'incarico;
- rientra nel tetto di spesa annuale previsto dal bilancio e nel patto di stabilità;
- viene affidato a seguito di procedura conforme al sopra citato regolamento;
- viene affidato a professionista esterno di "particolare e comprovata specializzazione universitaria", come risulta dal curriculum vitae;

Dato atto, inoltre, che il presente incarico sarà pubblicato sul sito dell'Ente nei modi e nei tempi prescritti dal relativo regolamento ed inserito negli elenchi pubblicati semestralmente sul sito con aggiornamento online dell'anagrafe delle prestazioni;

Dato atto che la spesa prevista è inferiore alla soglia prevista dall'art. 1 – comma 173 – della legge n. 266/2005 e dall'art. 30 – comma 8 – del Regolamento di Organizzazione;

Sentito il parere del Segretario Comunale in merito alla natura dell'incarico;

Ritenuto opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000, essendo determinati tutti gli elementi necessari per costituire vincolo sulle previsioni di bilancio;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e l'attestazione relativa alla copertura finanziaria espresso dal Dirigente del Settore Ragioneria dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000 che si allega alla presente determinazione;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

- di affidare, come da convenzione che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni specificate in premessa, all'Avv. Sergio Alvaro Trovato nato a Scicli il 21.11.1959 – C.F. TRVSGL59S21I535C, Partita IVA 05503811001 – con Studio in Castel Gandolfo (ROMA) in Via dei Gigli n. 6 l'incarico di rappresentanza in giudizio nella pubblica udienza relativa al ricorso avverso la sentenza n. 97/2/2009 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale nella seduta del 29/4/2009;

- di impegnare la spesa di complessivi € 3.000,00, derivante dall'affidamento in oggetto, al Cap. 3030UE - Art. 3070 - CDR 016 - CDG 52 (Ex Cap. 6542/62) del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2011 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Impegno n 639/1

- di liquidare quanto dovuto, senza ulteriori atti, mediante apposizione sulla nota pro-forma o fattura emessa dall'Avv. Sergio Alvaro Trovato del visto attestante la regolarità della prestazione eseguita e dei prezzi applicati;

- di pubblicare i dati relativi all'incarico sul sito dell'Ente, a cura del servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal relativo regolamento, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli incarichi e sul sito utilizzando i seguenti dati:

soggetto incaricato: Avv. Sergio Alvaro Trovato
codice fiscale: TRVSGL59S21I535C
oggetto: difesa del Comune di Lugo nella causa ICI contro CEPAL Società Cooperativa Agricola
norme di legge: D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni
tipo di contratto: contratto d'opera
data inizio: 01.08.2011
data fine presunta: 31.12.2013
importo compenso: € 3.000,00

Unione dei comuni della Bassa Romagna

IL DIRIGENTE
Settore Entrate Comunali
Dott. Paolo Fenati

VV/vv

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PER CONTRATTO D'OPERA PER LA DIFESA IN GIUDIZIO NELLA CAUSA CEPAL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA / COMUNE DI LUGO RELATIVA AD ICI ANNO 2007

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in Lugo, nella sede del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

TRA

- Il Responsabile del Settore Dott. Paolo Fenati, nato ad Alfonsine (RA) il 09.02.1964, c.f. FNTPLA64B09A191E

E TRA

- l'Avv. Sergio Alvaro Trovato, nato a Scicli il 21.11.1959, C.F. TRVSGL59S21I535C, con studio in Castel Gandolfo (ROMA) in Via dei Gigli n.6;

Considerato che nell'ambito del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si rende necessario attivare una collaborazione specialistica nella causa ICI anno 2007 del Comune di Lugo contro la Ditta CEPAL Società Cooperativa;

Sottolineato che si tratta di un'attività particolarmente complessa, che richiede competenze eccedenti quelle ordinarie disponibili in organico;

Richiamate le motivazioni citate nel provvedimento di approvazione della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1- **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Preso atto che:

- la "CEPAL – Società cooperativa agricola." con sede in Lugo (Ra), Via Lato di Mezzo n.37, C.F. 00072270390 proprietaria di immobili nel Comune di Lugo, nell'anno 2007 non provvedeva ad effettuare i versamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili in quanto riteneva che la stessa non fosse dovuta in forza della strumentalità degli immobili all'esercizio dell'attività agricola secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del DL n. 557/1993 convertito nella Legge n. 133/1994 e successive modificazioni;

- secondo l'interpretazione dell'Ufficio preposto, i fabbricati di proprietà della Cooperativa dovevano scontare l'ICI secondo le regole ordinarie e pertanto il Comune provvedeva ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso versamento dell'ICI relativa all'anno 2007;

- a seguito della notifica dell'avviso la Società Cooperativa presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale e che la Commissione Tributaria ha accolto il ricorso;

- l'Ufficio Entrate Comunali ha ritenuto opportuno ricorrere contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale in quanto non conforme alle disposizioni che regolamentano l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

- con determina del Dirigente del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna l'incarico per la difesa in giudizio è stato affidato all'Avv. Sergio Alvaro Trovato nato a Scicli il 21.11.1959 c.f. TRVSGL59S21I535C con studio legale in Castel Gandolfo (ROMA) in Via dei Gigli n.6;

L'incarico ha per oggetto la difesa e la rappresentanza nella pubblica udienza, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, nel procedimento tra la Ditta CEPAL SOCIETA' COOPERATIVA ED IL COMUNE DI LUGO.

ARTICOLO 2 - **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

L'incarico viene svolto senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore esterno nei confronti del committente. Le prestazioni di cui all'art. 1 dovranno effettuarsi in conformità agli indirizzi forniti dall'Amministrazione e in particolare dal Dirigente del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ferma restando la possibilità di organizzare in piena autonomia il lavoro.

ARTICOLO 3- **DURATA DELL'INCARICO**

Le attività dovranno svolgersi nel periodo dal 01.08.2011 al 31.12.2013, nel rispetto di tutte le prescrizioni e delle scadenze previste nel D. Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

ARTICOLO 4 - **COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Il compenso per l'incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare ammonta a complessivi € 3.000,00 complessivi, IVA e CPA comprese, comprensive anche di tutte le spese sostenute per viaggi, alloggi, ecc., e sarà corrisposto dal Settore Entrate Comunali al termine delle udienze inerenti le cause oggetto dell'incarico, dietro presentazione di note pro-forma o fatture a norma di legge .

ARTICOLO 5- **DISPOSIZIONI FINALI**

Il collaboratore dichiara di non essere dipendente di ruolo o a tempo determinato di altre Amministrazioni Pubbliche.
Si precisa che, trattandosi di prestazione di lavoro autonomo regolato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nessun rapporto di dipendenza viene a costituirsi a seguito della presente convenzione. Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti al rapporto autonomo di collaborazione sono a carico del prestatore d'opera, il quale assume altresì tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità civile verso terzi.
I dati e le informazioni forniti dall'Ente o dei quali si venisse a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico, non potranno essere utilizzati o divulgati se non previa ed espressa autorizzazione dell'Ente stesso. In particolare, l'incaricato dichiara espressamente di essere a conoscenza degli obblighi posti dall'ordinamento in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
Il contratto è risolto unilateralmente dall'Amministrazione prima del termine di scadenza, senza obbligo di preavviso, in caso di:

- mancata osservanza degli obblighi riportati nella presente convenzione;
- gravi inadempienze nella esecuzione della prestazione;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che possa recare pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- danneggiamento o furto di beni.

In tali casi nessun compenso è dovuto al collaboratore, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente procurati all'Ente.
Le parti, inoltre, possono recedere dal contratto prima della scadenza qualora si verifichino eventi tali da compromettere l'accordo raggiunto. A questo fine ciascuna delle parti segnala all'altra con lettera raccomandata l'intenzione di rescindere la convenzione, con un preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione; in tal caso l'Ente si riserva di procedere al rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
Per quant'altro non previsto dalla convenzione si fa riferimento alle norme legislative vigenti ed alle prescrizioni del Codice Civile in materia di prestazioni d'opera professionale.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente Settore Entrate Comunali
Dott. Paolo Fenati

_____

Il Professionista Incaricato
Avv. Sergio Alvaro Trovato

_____

unione dei comuni
della bassa Romagna
ALFONSINE . BAGNACAVALLO . BAGNARA DI ROMAGNA . CONSELICE . COTIGNOLA
FUSIGNANO LUGO . MASSA LOMBARDA . SANT'AGATA SUL SANTERNO

DETERMINAZIONE N. 733 del 19/07/2011

OGGETTO: Affidamento incarico di collaborazione esterna per prestazione di contratto d'opera per la difesa in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale

ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

☒ esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto e ne attesto la copertura finanziaria;

☐ non esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto per le seguenti motivazioni:

Lugo, 19/07/2011

unione dei comuni della Bassa Romagna

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
Dott. Daniele Garelli